



COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di Piacenza
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE
Responsabile Geom. Denis Pagani
Assessore Mezzadri Dr. Arch. Marina



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DEGLI ANIMALI



REDATTO NEL MAGGIO 2014

**Approvato con deliberazione del. C.C. n° 63 del 29 settembre 2014
Modificato con del. C.C. n° 70 del 28 dicembre 2018**

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 Principi e finalità
- Articolo 3 Competenze del Sindaco
- Articolo 4 Diritti degli animali

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 5 Ambito di applicazione
- Articolo 6 Detenzione di animali
- Articolo 7 Convivenza con animali d'affezione
- Articolo 8 Abbandono, smarrimento, sottrazione di animali
- Articolo 9 Avvelenamento di animali
- Articolo 10 Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio comunale

TITOLO III - CANI

- Articolo 11 Detenzione a catena
- Articolo 12 Detenzione di cani in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata
- Articolo 13 Detenzione cani da guardia
- Articolo 14 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Articolo 15 Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici
- Articolo 16 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
- Articolo 17 Gestione di cani vaganti sul territorio comunale
- Articolo 18 Rinuncia di proprietà
- Articolo 19 Documenti da portare al seguito
- Articolo 20 Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

TITOLO IV - GATTI

- Articolo 21 Tutela e controllo dei gatti liberi
- Articolo 22 Alimentazione dei gatti
- Articolo 23 Colonie feline e gatti liberi
- Articolo 24 Gatti di proprietà
- Articolo 25 Rinuncia di proprietà
- Articolo 26 Gestione gatti vaganti
- Articolo 27 Soppressione dei gatti

TITOLO V – CONTROLLO DEI COLOMBI

- Articolo 28 Controllo dei colombi in ambito urbano

TITOLO VI – MACELLAZIONE E INUMAZIONE DEGLI ANIMALI

- Articolo 29 Macellazione ad uso familiare
- Articolo 30 Inumazione di animali

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 31 Sanzioni
- Articolo 32 Definizione sanzioni
- Articolo 33 Vigilanza
- Articolo 34 Incompatibilità ed abrogazione di norme

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione alla normativa vigente, ha lo scopo di promuovere la tutela ed il controllo degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza tra uomo ed animali.

Articolo 2 Principi e finalità

1. Il Comune di Rivergaro in base all'art. 2 della Costituzione Italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di detenere animali, in quanto condivide che tale convivenza favorisca lo sviluppo della personalità, e socializzazione con la diversità soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 13/11/1987, riconosce alle specie animali non umane il diritto alla vita ed al rispetto delle specifiche esigenze biologiche ed etologiche. A tal fine l'Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative intese ad aumentare la conoscenza scientifica (zoologica ed etologica) degli animali urbanizzati e delle loro specifiche esigenze per un più giusto equilibrio tra i bisogni della specie umana e quelli della fauna urbana.

2. Il Comune, interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.

3. Il Comune, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla tutela e controllo degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo convenzionati, per rendere concretamente applicabile la normativa vigente ed il presente Regolamento.

Articolo 3 Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979 Art. 3, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla tutela ed al controllo degli animali nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

2. Il Sindaco per comprovati motivi d'urgenza, adoterà specifiche ordinanze previste dal T.U. Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Articolo 4 "Diritti" degli animali

1. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere il rispetto degli obblighi umani verso gli animali stabiliti dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo qualunque atto giudicato maltrattamento verso gli stessi.

2. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione statale e regionale.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le specie animali di affezione che vivono abitualmente o si stabiliscono temporaneamente nel territorio del Comune di Rivergaro.

2. Ai fini del presente regolamento si riporta la definizione di animale di affezione di cui alla L.R. 5/2005 e s.m.i art. 2: “..... per animale di affezione si intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo dall'uomo, per compagnia od affezione senza fini produttivi o alimentari (.....)”.

3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

4. Il presente regolamento non si applica ai cani appartenenti alle Forze dell'Ordine ed ai Corpi od Enti dello Stato.

Gli articoli su museruola e guinzaglio non si applicano ai cani nell'esercizio d'attività di ricerca e soccorso, del governo di greggi e mandrei, nonché nel corso d'attività venatorie e relativi addestramenti o gare.

Articolo 6 Detenzione di animali

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 5/2005 e s.m.i “Chiunque conviva con un animale di affezione o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.”. In particolare:

deve rifornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata e facilmente accessibili;

deve essere richiesto l'intervento del medico veterinario ogni qualvolta lo stato di salute lo renda necessario;

deve essere impedita la proliferazione se non già prenotate le adozioni da parte di un numero sufficiente di persone, fatta eccezione per gli allevamenti autorizzati, per i quali vige l'obbligo di mantenimento di un registro di Entrata/Uscita.

deve essere adottata ogni precauzione temporanea ed idonea per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi;

possono essere soppressi esclusivamente da medici veterinari e solo in caso di malattia con prognosi infausta (incurabilità) o accertata pericolosità.

Articolo 7 Convivenza con animali di affezione

1. E' vietato, al detentore di animali di affezione l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

2. E' vietato lasciare animali all'esterno privi di riparo dalle intemperie e dall'esposizione al sole. La cuccia deve essere tale da garantire un adeguato livello di benessere fisico ed etologico all'animale. La cuccia non deve essere esposta direttamente alle intemperie o ai diretti raggi del sole. Deve essere garantito un ricovero i cui requisiti strutturali minimi siano conformi alle normative regionali. I summenzionati requisiti sono contenuti in appositi atti regionali e/o comunali.

3. E' vietato allevare animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie. In particolare bisogna assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

5. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali accertati pericolosi di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia. Per tali animali è d'obbligo l'utilizzo di guinzaglio corto e, nei luoghi chiusi o in presenza di persone, la museruola.

6. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inadatta alla sua conduzione; resta in capo alla proprietà la responsabilità della valutazione di tali qualità (es. : età, costituzione fisica in base al peso dell'animale, ecc.)

7. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse,

utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli.

9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

10. E' vietato promettere in vincita o premio o regalo al pubblico animali vivi. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario. Gli animali vivi non possono essere esposti in vetrina come attrattiva.

11. E' vietato, su tutto il territorio comunale, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale. I cuccioli e gli animali, qualora l'accertamento lo richieda, saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e destinati ad apposita struttura di ricovero.

12. E' vietato trasportare o detenere animali chiusi nei bagagliai. Nei veicoli a tre volumi, se sono presenti animali, il bagagliaio deve essere in collegamento con l'abitacolo.

13. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, sofferenze, ferite o danni fisici. I mezzi di trasporto o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e ~~nutritivo~~ in base alla durata del viaggio ed alle esigenze delle specie trasportate.

14. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni, salvo parere scritto del veterinario, gli stessi possono essere ceduti o venduti solo se già identificati con l'inserimento del microchip.

15. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.

16. E' vietata la vendita o l'utilizzo di gabbie trappola, su tutto il territorio comunale tranne che ai medici veterinari e alle persone in possesso di autorizzazione.

Articolo 8

Abbandono, smarrimento, sottrazione di animali

1. E' vietato l'abbandono di qualsiasi animale di affezione, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, del quale si sia proprietario ovvero l'accompagnatore o il momentaneo detentore, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 27/2000 lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente.

3. Chiunque rinvenga un animale vagante, con abitudini sociali, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Servizio Associato di polizia Municipale e/o agli uffici del Comune competente, comunque entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del rinvenimento (vedi anche successivo Art 17 c2).

4. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 27/2000 i proprietari sono tenuti a segnalare entro 15 giorni al Comune la cessione definitiva e la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambio di residenza.

5. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 27/2000, il mancato ritiro dei cani ritrovati, la mancata comunicazione al Comune nel caso di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti sono equiparati all'abbandono. All'abbandono si applica quanto previsto dal legislatore regionale, fatte salve eventuali responsabilità penali a carico del trasgressore.

Articolo 9

Avvelenamento di animali

1. E' vietato a chiunque spargere su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da garantire di non nuocere in alcun modo agli animali non bersaglio, esse, se eseguite su aree pubbliche devono essere pubblicizzate a cura di chi esegue l'intervento, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione deve contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la

durata del trattamento, l'indicazione delle sostanze utilizzate, e l'eventuale antidoto. In particolare le esche rodenticide devono essere accessibili solo agli animali bersaglio ed ancorate all'interno di appositi contenitori, tali contenitori devono essere costruiti in materiale robusto e apribili solo con apposita chiave.

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare al Sindaco tutti i casi di accertato avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura o agro-silvo-pastorali, il Sindaco ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale. Il Sindaco, con propria ordinanza, prescrive le modalità di bonifica del terreno e/o del luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica.

Articolo 10

Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio comunale

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dal Comune su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali così come previsto e disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 647/2007.

2. Le istanze dovranno essere presentate nei modi e nei termini previsti dalla summenzionata Delibera, qualora risultassero incomplete o la cui documentazione a corredo risultasse difforme da quanto stabilito non potranno essere accolte.

TITOLO III - CANI

Articolo 11

Detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati alla catena se non nei casi previsti dal precedente art. 7 comma 1.

2. Nei casi previsti dal sopracitato art. 7 comma 1 l'uso della catena deve comunque assicurare all'animale la possibilità di raggiungere facilmente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo tale da permettere il movimento per non meno di 5 mt. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti all'estremità. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

Articolo 12

Detenzione di cani in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che il cane possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa e/o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 13

Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare purché l'area non risulti, per tali cani, accessibile al pubblico.

2. I predetti luoghi o proprietà private devono offrire la massima garanzia di contenimento, separando l'animale dai percorsi e punti di accesso a terzi. Inoltre dovrà essere sempre segnalata la presenza del cane con cartelli di avvertimento leggibili anche di notte.

Articolo 14

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.

2. Nelle aree pubbliche in cui è consentito l'accesso, i cani vanno tenuti al guinzaglio nonché muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere. Tutti i cuccioli fino ai quattro mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

3. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico potranno essere individuati, da parte del Comune, appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. Le norme comportamentali da adottare all'interno di dette aree saranno disciplinate da apposita ordinanza sindacale.

4. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto al successivo articolo 16.

Articolo 15

Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 del precedente articolo (obbligo di museruola e guinzaglio).

2. Nei locali aperti al pubblico (attività commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizio) e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore mantengono il libero accesso, salvo diverse disposizioni del titolare dell'attività o del Responsabile della struttura che deve segnalare tale divieto mediante l'apposizione motivata di idonei cartelli. Non è consentito al titolare dell'attività o al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

3. Negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani, per avere accesso, devono essere autorizzati dai responsabili della struttura. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti. Nei luoghi di ricovero e cura si applica quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento e s.m.i.

4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio senza difficoltà.

5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. In caso di eventuali danni i proprietari e/o detentori sono civilmente o penalmente responsabili.

6. I titolari delle attività e degli uffici di cui al precedente comma 2 che non ammettono animali all'interno delle stesse devono applicare, nelle immediate vicinanze degli ingressi ganci, moschettoni o mezzi simili ai quali l'utenza potrà far sostare temporaneamente gli animali. Nella collocazione di più di uno di tali agganci, libero da ogni impedimento amministrativo, il responsabile dell'attività avrà cura di distanziarli a sufficienza tra loro e di applicarli a ridosso del fronte dell'edificio in modo tale da non creare pericolo per pedoni o mezzi di locomozione in transito.

Articolo 16

Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. In qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area sgambamento cani, ecc.) dell'intero territorio comunale i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere, con i dispositivi di cui al successivo comma 2, le deiezioni solide (feci) prodotte dagli stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per i rifiuti solidi urbani.

2. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Tali strumenti devono essere esibiti su richiesta, agli

incaricati della vigilanza di cui al successivo art. 33.

Articolo 17

Gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura del personale autorizzato e vengono restituiti al proprietario o possessore dietro rimborso delle spese sostenute per il recupero.

2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale o gli uffici comunali per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale, senza preciso accordo con gli organi di vigilanza.

3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Prima di tale termine è possibile un affido temporaneo in caso di richiesta. Sono comunque dovute le spese sostenute per il recupero dell'animale oltre a quelle previste al successivo art. 18.

4. I cani ritrovati non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà dell'Ente. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso l'Anagrafe Canina Comunale.

5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.

6. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero sia temporaneo che permanente, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere incentivi all'adozione dei propri cani, nelle misure e nei limiti previsti dalla normativa regionale.

7. Il Comune, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione degli animali adulti di sesso femminile presenti presso le proprie strutture ricettive, ai sensi del disposto della D.G.R. 1302/2013 DPG 802/2013.

Articolo 18

Rinuncia di proprietà

1. Ai sensi di quanto previsto dell'art. 12 L.R. 27/2000 il proprietario che non possa più occuparsi del cane per inderogabili necessità, può effettuare una rinuncia di proprietà, dandone motivata comunicazione al Comune e previo pagamento a favore dell'Ente di una tariffa per la partecipazione alle spese di ricovero in idonea struttura. Le modalità, la modulistica e le tariffe saranno successivamente definite con Deliberazione di Giunta Comunale.

2. Se la rinuncia di proprietà, anche di cucciolate, risultasse ripetitiva e non per inderogabili e motivate necessità, l'autorità competente emetterà provvedimento che vieti la detenzione di cani all'interessato.

Articolo 19

Documenti

1. Il proprietario ha l'obbligo di iscrivere all'anagrafe canina comunale il proprio cane così come previsto all'art. 7 della L.R. 27/2000 entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne venga a qualsiasi titolo in possesso e comunque prima della vendita o cessione. L'identificazione (applicazione microchip) dovrà avvenire entro 30 giorni dall'iscrizione, nei successivi sette giorni dovrà essere consegnato al Comune il certificato dell'avvenuta applicazione, se non già pervenuto per via telematica.

2. Il possessore o detentore di un cane ha sempre obbligo così come previsto all'art. 8 comma 1 della L.R. 27/2000 di custodire la documentazione comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.

3. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati.

4. In caso di mancata esibizione il trasgressore dovrà presentare entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà

scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata consegna del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata la sanzione prevista all'art. 32 comma 1 del presente regolamento.

Articolo 20

Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani e i detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico con i movimenti in entrata e uscita dei cani così come previsto dall'art. 7 comma 4 della L.R. n. 27/2000. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli. Il cane venduto o ceduto dovrà già essere identificato tramite microchip. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale.

3. Le attività economiche riguardanti animali di affezione potranno essere avviate con le modalità previste all'art. 5 della L.R. 5/2005 e s.m.i.

TITOLO IV – GATTI

Articolo 21

Tutela e controllo dei gatti liberi

1. I gatti liberi presenti sul territorio comunale sono sotto controllo/tutela del Comune in collaborazione e sotto la vigilanza dell'Azienda Sanitaria Locale. Nel caso di episodi di accertato maltrattamento, il Comune procederà a denuncia nei confronti dei responsabili.

Articolo 22

Alimentazione dei gatti

1. Sull'intero territorio comunale è fatto divieto a chiunque non autorizzato, di offrire cibo a gatti liberi vaganti o lasciarne comunque a loro disposizione. Chiunque intende collaborare, anche solo con offerte di cibo, deve contattare il Comune per i previsti accordi.

Articolo 23

Colonie feline e gatti liberi

1. I cittadini che intendono essere riconosciuti come "Referenti" di Colonie Feline o di Punti di alimentazione comunali, sono tenuti a:

prendere accordi con il Comune che provvederà a rilasciare apposito tesserino di riconoscimento per l'autorizzazione all'alimentazione e alla cura dei gatti. Il tesserino può essere sospeso o ritirato qualora il comportamento del titolare non risulti corretto. L'accesso dei Referenti a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario;

consegnare il censimento dei gatti liberi di propria competenza all'ufficio comunale competente, precisando il numero dei soggetti ed i relativi dati identificativi (vedi allegato A). Il censimento deve essere mantenuto aggiornato relativamente al numero di gatti presenti e alle loro condizioni di salute.

2. I Punti di alimentazione diventano riferimento per Colonia Felina solo qualora si accertino da parte del Comune e dell'Azienda U.S.L., i presupposti favorevoli per l'applicabilità dei programmi previsti. Non saranno inserite nel programma attuativo per la limitazione delle nascite dei gatti liberi, le segnalazioni ad esito non favorevole in quanto riscontrata non applicabilità della normativa istitutiva o fin tanto non consegua regolarizzazione/censimento riconosciuto.

3. E' vietato, se non autorizzati dal Comune o dall'Azienda U.S.L.:

catturare gatti vaganti;
spostare i punti di alimentazione.

Articolo 24 **Gatti di proprietà**

1. E' vietato immettere in libertà gatti domestici abituati solo in casa.
2. Per i gatti di proprietà, nati e cresciuti semi-liberi, deve essere disponibile, in base alle abitudini acquisite, un riparo e punto d'alimentazione con accesso dall'esterno da rifornire, in presenza dell'animale, almeno ogni 24 ore.
3. Il proprietario di gatti a vita semi-libera, deve provvedere al controllo riproduttivo delle femmine in età fertile (a partire dai sei mesi circa di età) per escludere la nascita di cucciolate indesiderate.
4. In occasione di sterilizzazione di gatti, qualora ne sia prevista la abituale vaganza sul territorio, è fatto obbligo di spuntatura auricolare o applicazione del microchip.
5. Non c'è limitazione numerica alla detenzione di gatti in casa, tuttavia al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità ed osservare le comuni norme d'igiene generale.
6. E' vietato lasciar vagare il proprio gatto senza adeguata protezione contro le più comuni parassitosi interne ed esterne della specie.

Articolo 25 **Rinuncia di proprietà**

1. Chi si trovasse, per inderogabili e motivate necessità, impossibilitato alla cura/gestione del proprio gatto e non disponesse di alternative valide, deve farne rinuncia di proprietà con domanda al Comune. In caso di cucciolata nata da gatta di proprietà, il ritiro di cuccioli da parte del Comune potrà avvenire una sola volta per nucleo familiare coabitante. Il ritiro comporta la sottoscrizione d'impegno da parte del proprietario alla sterilizzazione della gatta madre ed al pagamento a favore dell'Ente di una tariffa per la partecipazione alle spese di mantenimento della cucciolata.

Articolo 26 **Gestione gatti vaganti**

1. Chi rinvenisse nella sua proprietà cucciolate di gattini neonati, deve astenersi da qualunque iniziativa e segnalarne tempestivamente il ritrovamento al Comune; la mancata segnalazione comporta che tali cuccioli verranno considerati nati da gatta di proprietà. Se il ritrovamento avviene in locali con possibilità d'accesso da parte di gatti vaganti, è vietata la chiusura del percorso per non impedire alla madre di spostare spontaneamente il nido in altro luogo.
2. Chi venisse visitato da gatti vaganti, qualora indesiderati, potrà dissuaderne l'accesso utilizzando mezzi indiretti che non causino danni all'animale. Qualora l'animale fosse invece gradito, va comunque segnalato al Comune. Onde evitare appropriazione indebita, sono vietati atti d'adescamento e sottrazione alla libera vaganza di soggetti non bisognosi di cure urgenti.

Articolo 27 **Soppressione dei gatti**

1. La soppressione dei gatti è consentita solo nei casi certificati dal Medico Veterinario di gravi malattie a prognosi infausta (incurabilità), all'esclusivo fine d'evitare ulteriori e inutili sofferenze all'animale. Può essere eseguita esclusivamente da un medico veterinario, previa anestesia.

Titolo V – CONTROLLO DEI COLOMBI

Articolo 28

Controllo dei colombi in ambito urbano

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia livia domestica*, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai colombi allo stato libero;

- è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali.

2. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti, fatti salvi piani di contenimento e difesa delle produzioni agricole, e comunque devono ottenere autorizzazione da parte delle Istituzioni competenti.

3. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili privi di accertato condizionamento al rientro.

Titolo VI - MACELLAZIONE E INUMAZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 29

Macellazione ad uso familiare

1. La macellazione di suini per il solo uso privato familiare, può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi delle disposizioni previste dell'AUSL.

2. La macellazione sarà consentita a condizione che sia previsto ed utilizzato idoneo sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Reg. CE 1099/09.

3. La macellazione a domicilio dei bovini, ovini, caprini ed equini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

4. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita del pubblico.

Articolo 30

Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli impianti autorizzati è consentita al proprietario l'inumazione di animali da compagnia nel terreno di sua proprietà e previo consenso del proprietario in terreni privati altrui, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009. La non pericolosità deve essere dichiarata in apposito certificato rilasciato da medico veterinario, da presentare al Comune.

2. Gli animali possono inoltre essere inumati in aree pubbliche solo se preventivamente ed appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e della L.R. n. 27/2000, da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 ad eccezione di

quanto previsto al successivo articolo 32.

Articolo 32 **Definizione delle sanzioni**

1. Si applica la sanzione da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 450,00 per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento:

articolo 7, articolo 13 comma 2, articolo 14, articolo 16, articolo 19 comma 4, articolo 21, articolo 22, articolo 28 comma 1.

2. Si applica la sanzione da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00 per la violazione dei seguenti articoli:

articolo 10; articolo 13 commi 1;

3. Si applica la sanzione da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 750,00 per la violazione dell'art. 20.

4. Per ogni altra violazione al presente Regolamento non espressamente sanzionata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 33 **Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento per quanto di loro competenza: la Polizia Municipale e Provinciale, Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Zoofile, tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa ed i medici veterinari in servizio all'AUSL.

Articolo 34 **Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri Regolamenti, provvedimenti o disposizioni comunali.

..... /